



## TRIBUNALE DI MANTOVA

-----

Il Tribunale di Mantova, sezione prima civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori :

- <b>Dott.sa Antonella Pini Bentivoglio</b>	PRESIDENTE
- <b>Dott. Luigi Pagliuca</b>	GIUDICE REL.
- <b>Dott. Jessica Bonetto</b>	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

- pronunciando sul reclamo ex art. 95 DPR 396/00, depositato in data 19.11.09, da **P.H.**, nata a G. Daule (Ecuador) il \* e residente in S., via \*, avverso il provvedimento in data 24.10.09 con il quale l'Ufficiale di Stato civile del Comune di S. ha rifiutato di annotare - a margine del atto di matrimonio contratto dalla reclamante in Ecuador con il marito H.V. e trascritto ex art 19 DPR 369/00 nel registro di matrimonio del Comune di S. in data \* - la convenzione stipulata dai coniugi con atto del notaio Egidio Ferrara del 23.9.09, con la quale gli stessi avevano scelto ex art 30 legge 218/95 di regolare i loro rapporti patrimoniali in base alla legge italiana ed avevano optato per il regime di separazione dei beni,

- sentite le parti all'udienza del 4.3.2010 e dato atto che il PM e l'Ufficiale di Stato civile del Comune di S. hanno concluso per il rigetto del reclamo

- a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza,

### OSSERVA

Il reclamo è fondato.

In fatto è pacifico:

- che la ricorrente ed il marito H. V. hanno contratto matrimonio civile in Ecuador il 5.6.1990;
- che su richiesta dei coniugi l'ufficiale di Stato civile del Comune di S. ha provveduto, in data 19.9.09, alla trascrizione dell'atto relativo al suddetto matrimonio nel registro degli atti di matrimonio del Comune di S., ai sensi dell'art 19 DPR 396/00;
- che i coniugi (cittadini ecuadoriani, entrambi residenti in Italia, a S.) in data 23.9.09, con atto del notaio Egidio Ferrara di S. (n.rep. 11.997/4.190), hanno scelto di regolare ai sensi dell'art. 30 della legge 218/95 i loro rapporti patrimoniali in base alle legge italiana e, al

contempo, hanno stipulato convenzione matrimoniale ex art 215 cc, optando per il regime della separazione dei beni;

- che il notaio rogante ha inviato all'ufficiale di Stato civile di S. l'atto da lui rogato, chiedendo che ai sensi dell'art. 69, lett b) DPR 396/00 fosse fatta annotazione, a margine dell'atto di matrimonio estero trascritto il precedente 19.9.09, della *professio juris* ex art 30, c. 1 legge 218/95 dei coniugi per l'applicazione della legge italiana nella disciplina dei loro rapporti patrimoniali, nonché della convenzione con la quale gli stessi avevano optato per il regime di separazione dei beni;
- che, con provvedimento in data 24.10.09, l'Ufficiale di stato civile di S. aveva rifiutato la richiesta annotazione, sostenendo che la trascrizione ex art 19 DPR 396/00 aveva mera finalità riproduttiva dell'atto di stato civile estero, sicché – come sostenuto anche dal Ministero dell'Interno nelle direttive compendiate nel massimario dello stato civile del 21.9.00 e nella circolare Miaccl 2/01 – l'annotazione richiesta avrebbe potuto essere effettuata a margine dell'atto trascritto in Italia, solo se preceduta da analoga annotazione contenuta nell'originale dell'atto formato all'estero.

Il reclamante, dopo aver evidenziato che ai sensi dell'art. 162, c. 4 cc le convenzioni matrimoniali stipulate tra i coniugi sono opponibili ai terzi solo se annotate a margine dell'atto di matrimonio, ha censurato l'interpretazione fatta propria dall'Ufficiale di Stato Civile sostenendo che, nel caso di specie, l'annotazione in questione può essere effettuata direttamente sull'atto di matrimonio trascritto ex art 19 DPR 396/00 sui registri di Stato civile italiani, senza che a tal fine sia necessaria la previa annotazione a margine dell'atto di matrimonio formato (e quindi conservato) all'estero.

Osserva il Tribunale che, se si ha riguardo al dato testuale, la soluzione corretta sembrerebbe essere quella prospettata dall'Ufficiale di Stato civile.

Invero l'art. 162 cc richiede che l'annotazione della convenzione matrimoniale sia effettuata a margine "*dell'atto di matrimonio*", sicché parrebbe sempre e comunque necessario eseguire la formalità sull'originale dell'atto di matrimonio, da chiunque formato (ufficiale di stato civile o suo delegato, ministro di culto, autorità diplomatica o consolare, autorità locale estera etc), e solo successivamente procedere a dar atto dell'annotazione nei registri di Stato civile in cui l'atto sia stato trascritto.

E detta conclusione non potrebbe dirsi smentita dall'affermazione del reclamante secondo la quale, in realtà, tutte le trascrizioni di atti di matrimonio nei registri di stato civile italiani sarebbero meramente riproduttive dell'atto originale, sicché così come si ammette l'annotazione della convenzione matrimoniale a margine della trascrizione nei registri di stato civile italiani dell'atto di matrimonio celebrato dal ministro di culto ovvero (tra coniugi dei quali almeno uno cittadino italiano) dall'autorità diplomatica o consolare o dall'autorità estera locale ex art 16 DPR 396/00, parimenti dovrebbe ammettersi la possibilità di eseguire la stessa formalità anche a margine dell'atto di

matrimonio contratto all'estero tra stranieri e trascritto nei registri italiani ex art 19 DPR 396/00.

Invero, come evincibile dal chiaro disposto dell'art 68, c.3, lett. a) e b) DPR 396/00, nei registri di stato civile italiani viene in realtà trascritto (e non iscritto, posto che detto tipo di formalità riguarda gli atti direttamente ricevuti dall'ufficiale di stato civile italiano, ivi compreso il matrimonio civile contratto dinanzi a lui: cfr art. 63, c. 1, lett. A e 28, c. 1 DPR 396/00), ex art 63, c. 2 DPR 396/00, proprio l'originale dell'atto di matrimonio celebrato dinanzi al ministro di culto ovvero l'originale dell'atto di matrimonio celebrato all'estero tra coniugi, di cui almeno uno cittadino italiano, dall'autorità consolare o diplomatica ovvero dell'autorità estera locale, ex art. 16 DPR 396/00 (atti, questi ultimi, che l'autorità diplomatica o consolare, ai sensi dell'art 17 Dpr 396/00, è obbligata a trasmettere all'ufficiale di Stato civile italiano, evidentemente ai fini della loro trascrizione nei registri di Stato civile ex art. 63, c. 2 lett. C Dpr 396/00).

In tutti questi casi (oltre che, ovviamente, nel caso di matrimonio civile contratto direttamente dinanzi all'ufficiale di stato civile e quindi iscritto nel registro), quindi, nei registri di Stato civile è trascritto proprio l'originale dell'atto di matrimonio e non viene effettuata una mera riproduzione del suo contenuto, sicché l'annotazione della convenzione matrimoniale ex art 162, c. 4 cc avverrà proprio a margine dell'originale dell'atto di matrimonio.

Diversamente, posto che nell'ipotesi di trascrizione ex art 19 DPR 396/00 del matrimonio contratto all'estero tra stranieri residenti in Italia, nei registri di Stato civile italiani viene invece pacificamente riprodotto il contenuto dell'atto originale formato all'estero (a fronte della presentazione di copia dell'atto tradotta in italiano e legalizzata da parte dello stesso interessato), con conseguente permanenza dell'atto originale nello Stato estero ove è stato formato, è evidente che in questo caso l'annotazione di cui all'art 162, c. 4 cc, se effettuata nei registri italiani, non avverrebbe sull'originale dell'atto di matrimonio (come avviene invece nei casi in precedenza elencati), bensì su una copia dello stesso.

Da tutto ciò, ad avviso dell'ufficiale di Stato civile di S., avuto riguardo ad un'interpretazione meramente testuale della norma, deriverebbe la necessità di annotazione della convenzione sull'originale dell'atto di matrimonio formato all'estero.

Deve tuttavia considerarsi che l'art. 163 cc è norma che fa parte della complessiva disciplina che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi alla luce della normativa italiana.

Conseguentemente, posto che l'ordinamento italiano, ai sensi dell'art 30, c. 1 legge 218/95, consente oggi anche ai coniugi stranieri che risiedono in Italia (posizione rivestita dal reclamante e dal marito), di regolamentare i loro rapporti patrimoniali sulla base della legge italiana, la disposizione di cui all'art 163 cc diviene anche per essi operativa.

Il che significa che i coniugi, al fine di rendere opponibile ai terzi il regime patrimoniale prescelto (sia esso quello ordinario di comunione legale conseguente alle mera *professio juris* a favore della disciplina italiana, sia esso

quello di separazione dei beni nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, alla *professio juris* sia conseguita anche la stipula di una convenzione matrimoniale, con opzione per il regime di separazione dei beni), sono tenuti a farne annotazione (ex art. 163, c. 4 cc) a margine dell'atto di matrimonio.

Ora, al fine di stabilire a margine di quale atto debba avvenire l'annotazione in questione, deve tenersi conto del fatto che l'opponibilità della convenzione ai terzi alla quale fa riferimento l'art 163 cc è ovviamente solo quella inerente a rapporti giuridici che trovino regolamentazione da parte della legislazione italiana, posto che qualora, in forza delle norme di rinvio previste dalla legge 218/95, debba trovare applicazione la normativa di un paese estero, anche in riferimento al profilo in questione dovrà trovare applicazione la normativa straniera richiamata, che il giudice, ex art 14 legge 218/95, è peraltro tenuto ad accertare anche d'ufficio.

E, ovviamente, anche nello Stato Estero in cui l'atto di matrimonio è stato formato e si trova conservato in originale, l'eventuale annotazione a margine della trascrizione effettuata in Italia ex art 19 DPR 396/00 risulterà priva di effetti, salvo che detto Stato non preveda, in forza di norme di rinvio colà in vigore (e quindi per propria scelta unilaterale), l'applicabilità al profilo in questione della normativa italiana.

Pertanto, posto che l'annotazione di cui all'art 163 cc è destinata ad assumere rilevanza (ai fini della opponibilità ai terzi della convenzione matrimoniale) solo nell'ambito dell'ordinamento italiano, è logico e coerente ritenere che proprio in Italia debba avvenire la forma di pubblicità dichiarativa prevista dalla norma, apparendo per converso del tutto priva di pratica giustificazione l'annotazione della convenzione sull'originale dell'atto conservato all'estero, posto che – per quanto sopra osservato – detta formalità è del tutto priva di effetti nell'ordinamento dello Stato estero (salvo richiamo volontario alla normativa italiana).

Ciò senza considerare il fatto che, in tutte le ipotesi in cui lo Stato estero, in base alla propria normativa, non prevedesse o non consentisse di effettuare dette annotazioni, risulterebbe di fatto impedita l'applicazione della normativa italiana in materia di convenzioni matrimoniali (ed in particolare l'opponibilità ai terzi della convenzione ex art 163, c. 4 cc) in forza di una disciplina estera (quella che appunto non preveda o vieta l'annotazione), in palese contrasto con il disposto dell'art 30, c. 1 della legge 218/95 e della scelta dei coniugi di rendere applicabile ai loro rapporti esclusivamente la normativa italiana.

Infine, anche l'art 68, c. 1, lett b) Dpr 369/00, laddove prevede l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle convenzioni matrimoniali e, soprattutto, della *professio juris* a favore della legislazione italiana ex art 30 legge 218/95, non può che riferirsi agli atti di matrimonio iscritti o trascritti in Italia, non potendo certo una normativa italiana disciplinare direttamente (ossia non in quanto richiamata dalla legislazione di diritto internazionale privato dello Stato

estero) le annotazioni da effettuarsi nei registri di Stato Civile di uno Stato estero.

Va infine considerato che l'art. 163 è stato introdotto nel codice civile nel 1975 (a seguito della riforma del diritto di famiglia), allorché non era ancora in vigore l'art. 30 della legge 218/95 ed allorché la possibilità di trascrizione, nei registri di Stato civile italiani, dei matrimoni contratti tra stranieri all'estero, oggi prevista dall'art. 19 DPR 369/00, non era contemplata dall'ordinamento nazionale.

Non meraviglia quindi che l'art 163, c. 4 cc faccia generico riferimento all'annotazione a margine dell' "atto di matrimonio", senza specificare che, per quanto attiene ai matrimoni esteri trascritti ex art 19 DPR 396/00, detta annotazione debba avvenire a margine della trascrizione medesima operata in Italia.

In conclusione, sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, il riferimento, contenuto nell'art 163/ c. 4 cc, all'annotazione della convenzione matrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, in forza di una interpretazione sistematica e non meramente letterale, che tenga conto della *ratio* della disposizione e della sua efficacia meramente interna all'ordinamento giuridico italiano, deve intendersi - nel caso di matrimonio contratto all'estero tra stranieri residenti in Italia - all'atto di matrimonio trascritto ex art 19 DPR 396/00.

Conseguentemente l'ufficiale di Stato civile, a semplice richiesta del notaio che ha rogato l'atto contenente la convenzione con la quale i coniugi hanno optato per l'applicazione ai loro rapporti patrimoniali della legislazione italiana, nonché per il regime di separazione dei beni, è tenuto ad effettuare l'annotazione di cui all'art 163, c. 4 cc a margine dell'atto di matrimonio precedentemente trascritto ex art 19 DPR 396/00.

Il reclamo va quindi accolto e va ordinato all'Ufficiale di Stato civile di S. di procedere all'annotazione di cui sopra.

### PER QUESTI MOTIVI

#### Visto l'art 95 DPR 396/00

- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di S. di annotare a margine dell'atto di matrimonio contratto in Ecuador il 5.6.1990 tra P.H. e H.V., trascritto ex art 19 DPR 396/00 in data 19.9.09 nei registri dello Stato Civile del Comune di S. al n. 18 P II S anno 2009, atti di matrimonio, l'accordo di scelta di legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e convenzione matrimoniale di separazione dei beni di cui al rogito notaio Egidio Ferrara del 23.9.09, n. rep. 11.997/4.190.

Così deciso in Mantova, lì 16 marzo 2010

Il giudice estensore

Dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente  
dott.sa Antonella Pini Bentivoglio

II CASO.it